Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 1848/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1993

che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari

(GU L 168 del 10.7.1993, pag. 35)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 2515/94 della Commissione del 9 settembre 1994	L 275	1	26.10.1994
►**M2**	Regolamento (CE) n. 2182/98 della Commissione del 9 ottobre 1998	L 275	18	10.10.1998
►**M3**	Regolamento (CE) n. 296/2004 della Commissione del 19 febbraio 2004	L 50	15	20.2.2004
►**M4**	Regolamento (CE) n. 2167/2004 della Commissione del 17 dicembre 2004	L 371	8	18.12.2004

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 15 del 18.1.1994, pag. 20 (1848/93)

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1848/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1993

che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari ([1]), in particolare l'articolo 20,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme del regolamento (CEE) n. 2082/92, è opportuno definire con esattezza i termini applicabili per la procedura di registrazione;

considerando che, per tener conto delle diverse situazioni giuridiche nei singoli Stati membri, può essere ammessa una dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2082/92, presentata da un gruppo di persone legate da un interesse comune;

considerando che è opportuno raccogliere gli elementi di valutazione necessari per permettere alla Commissione di definire il simbolo comunitario e la menzione previsti, rispettivamente, dall'articolo 12 e dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2082/92;

considerando che si tratta di un nuovo sistema comunitario rispondente all'esigenza d'informazione dei consumatori sui prodotti specifici tradizionali; che appare indispensabile spiegare al pubblico il significato del simbolo comunitario e della menzione di cui sopra, senza peraltro esimere i produttori e/o i ►C1 trasformatori dalla promozione ◄ dei rispettivi prodotti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2082/92 non vieta l'esistenza di sistemi nazionali di certificazione dei prodotti agricoli ed alimentari; che è opportuno consentire l'eventuale utilizzazione di simboli nazionali accanto al simbolo comunitario nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti in parola;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle attestazioni di specificità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il termine di sei mesi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92 decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* prevista all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma del regolamento predetto.

2. Tale termine si compone:

— di un periodo di cinque mesi durante il quale qualsiasi persona fisica o giuridica legittimamente interessata dalla registrazione può fare opposizione alla stessa ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2082/92,

e

— di un periodo di un mese o di un periodo più lungo purché sia rispettato il termine di cui al paragrafo 1 durante il quale le autorità competenti degli Stati membri trasmettono l'opposizione di cui sopra alla Commissione.

([1]) GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 9.

▼B

Articolo 2

Per quanto riguarda il rispetto dei termini di trasmissione, da parte dell'autorità competente dello Stato membro:

— della notifica dell'opposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92,

— delle notifiche dell'opposizione o della dichiarazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2082/92,

si tiene conto della data di spedizione, fermo restando che fa fede il timbro postale, o della data di ricevimento quando i documenti sono presentati direttamente alla Commissione o trasmessi per telex o telefax.

Articolo 3

Qualora la legislazione nazionale assimili un gruppo di persone non dotato di personalità giuridica ad una persona giuridica, il gruppo stesso è autorizzato a consultare la domanda ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2082/92, nonché a presentare opposizione ai sensi e alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 di detto regolamento.

Articolo 4

▼M1

1. Il simbolo comunitario di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2082/92 e la menzione di cui all'articolo 15 del medesimo sono costituiti dai modelli che figurano nell'allegato I, parte A e parte B del presente regolamento. La menzione può essere utilizzata senza il simbolo comunitario.

Per la corretta utilizzazione del simbolo comunitario e della menzione è necessario rispettare le norme tecniche di riproduzione riportate nel manuale grafico di cui all'allegato II.

▼C1

2. Per ►M2 nove ◄ anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta le misure, escludendo ogni aiuto ai produttori e/o ai trasformatori, in materia di informazione necessarie per far conoscere al pubblico il significato della menzione e del simbolo comunitario.

▼M2

Si procede ad una valutazione delle misure di informazione realizzate.

▼M1

Articolo 4 bis

1. Il produttore o l'impresa di trasformazione, che abbiano diritto a utilizzare la menzione e il simbolo comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92, possono scegliere fra i modelli rappresentati nell'allegato I del presente regolamento quelli che ritengono più adatti per l'immissione in commercio del prodotto agricolo o alimentare.

2. Il produttore o l'impresa di trasformazione, che desiderino fare riferimento nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto agricolo o alimentare al sistema delle attestazioni di specificità istituito dal regolamento (CEE) n. 2082/92, integrano in tale informazione uno o più modelli fra quelli presentati nell'allegato I del presente regolamento.

▼B

Articolo 5

L'utilizzazione simultanea del simbolo comunitario e di simboli nazionali è autorizzata per i prodotti agricoli e alimentari che rispondono sia ai requisiti del regolamento (CEE) n. 2082/92, sia ai requisiti nazionali relativi a tali prodotti.

▼B

Articolo 6

Dopo la registrazione prevista all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2082/92, le autorità competenti degli Stati membri provvedono a che il disciplinare del prodotto agricolo o alimentare oggetto della domanda di registrazione possa essere consultato da chiunque.

▼M1

Articolo 6 bis

1. Gli Stati membri possono disporre l'obbligo di indicare sull'etichetta del prodotto agricolo o alimentare il nome del servizio o organismo di controllo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92, che fanno capo alle loro strutture di controllo.

2. Il servizio o l'organismo di controllo notificano allo Stato membro il nome e l'indirizzo dei produttori autorizzati a utilizzare il nome registrato, nonché la menzione e il simbolo comunitario. Lo Stato membro tiene a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione l'elenco dei produttori autorizzati.

▼B

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M4

ALLEGATO I

Parte A

Español



Čeština



Dansk



Deutsch



Eesti keel



▼**M4**

Ελληνικά



English



Français



Italiano



Latviešu valoda



▼**M4**

Lietuvių kalba



Magyar



Malti



Nederlands



Polski



▼**M4**

Português



Slovenčina



Slovenščina



Suomi



Svenska



▼**M4**

Parte B

ES	ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA
CS	ZARUČENÁ TRADIČNÍ SPECIALITA
DA	GARANTI FOR TRADITIONEL SPECIALITET
DE	GARANTIERT TRADITIONELLE SPEZIALITÄT
ET	GARANTEERITUD TRADITSIOONILINE ERITUNNUS
EL	ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ
EN	TRADITIONAL SPECIALITY GUARANTEED
FR	SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE
IT	SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA
LV	GARANTĒTAS TRADICIONĀLĀS ĪPATNĪBAS
LT	GARANTUOTAS TRADICINIS GAMINYS
HU	HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK
MT	SPEĊJALITÀ TRADIZZJONALI GARANTITA
NL	GEGARANDEERDE TRADITIONELE SPECIALITEIT
PL	GWARANTOWANA TRADYCYJNA SPECJALNOŚĆ
PT	ESPECIALIDADE TRADICIONAL GARANTIDA
SK	ŠPECIALITA GARANTOVANÁ TRADÍCIOU
SL	ZAJAMČENA TRADICIONALNA POSEBNOST
FI	AITO PERINTEINEN TUOTE
SV	GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET

▼M1

ALLEGATO II

MANUALE GRAFICO

INDICE:

I. INTRODUZIONE 2

PERCHÉ UN LOGO? 2-3

II. UTILIZZAZIONE GENERALE DEL LOGO 4

A. RIFERIMENTI DEI COLORI 4-5

B. CONFRONTO CON UN COLORE DI FONDO 6

C. LA TIPOGRAFIA 6

D. VERSIONI LINGUISTICHE 7

E. TASSI DI RIDUZIONE 7

F. POSIZIONAMENTO DEL LOGO SULLE CONFEZIONI E SULLE ETICHETTE 8

III. UTILIZZAZIONI PARTICOLARI 8

A. SUI MEDIA 8

B. ALTRI SUPPORTI 8

IV. STAMPA FOTOGRAFICA 9

A. SELEZIONE DI DUE COLORI 9-17

B. SELEZIONE DI TRE COLORI 18-21

C. CORNICE 21

D. UN COLORE IN POSITIVO 22

E. UN COLORE IN NEGATIVO 22

F. CAMPIONI DI COLORI (GIALLO/BLU) 23-25

▼M1

I. INTRODUZIONE

Perché un logo?

La creazione di un sistema di valorizzazione di prodotti a carattere specifico, stabilito dal regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, permette ai produttori di agroalimentari, mediante la registrazione del nome dei prodotti in un albo comunitario, di aumentare la notorietà dei loro prodotti presso i consumatori nell'ambito dell'Unione europea.

Per poter essere registrato un prodotto deve essere specifico ai sensi del regolamento, ossia deve distinguersi nettamente da altri prodotti della stessa categoria, e dimostrare un carattere tradizionale sia per le materie prime tradizionali, sia per una composizione tradizionale o un metodo di produzione e/o di trasformazione di tipo tradizionale.

La registrazione comunitaria associa il nome di un prodotto ad un disciplinare di cariche riconosciuto nel quale la specificità è definita. Dei controlli organizzati dagli Stati membri assicurano la protezione del consumatore, per garantire il rispetto e la costanza delle caratterisitche specifiche attestate.

Grazie a questo sistema, disponete, in quanto produttori, di uno strumento di marketing sotto forma di un logo distintivo. Questo vi permette di differenziare i vostri prodotti dagli altri sul mercato. Potete porre questo logo sull'etichetta o sulla confezione dei vostri prodotti, o ancora nelle vostre azioni pubblicitarie rinforzando così il carattere specifico tradizionale.

La presenza del logo sui vostri prodotti è una vera garanzia per il consumatore, poiché sottolinea che si tratta di una «specialità tradizionale garantita». In questo modo i vostri prodotti ispireranno una maggior fiducia al consumatore.

Questo manuale grafico vi servirà da guida per la stampa del logo sui vostri prodotti. Diverse possibilità di utilizzo vi sono elaborate, permettendovi in questo modo di poter scegliere, qualunque siano i vostri bisogni in materia di stampa.

▼**M1**



Questa grafia rappresenta un sole stilizzato. Il sole, simbolo di luce e di qualità di vita, è strettamente legato ai prodotti della terra.

Questa rappresentazione grafica si integra logicamente al simbolo delle dodici stelle dell'Unione europea.

▼M1

II. UTILIZZAZIONE GENERALE DEL LOGO

A. Riferimenti dei colori

Per quanto riguarda l'utilizzazione del logo, sulle confezioni o sulle etichette, la preferenza dovrà essere data all'utilizzo del logo nel colore: sia pantone, sia quadricromia.

1. Logo in pantone®

Blu: PMS Riflesso Blu
Giallo: PMS 109

Testo in blu

Logo in pantone®



2. Logo in quadricromia

Il logo in quadricromia sarà la soluzione più spesso impiegata, in quanto la maggior parte delle confezioni sono stampate in questo modo. C'è tuttavia una differenza rispetto alla versione due colori PMS, qui il testo sarà sovrapposto in nero. Ciò per conservare la migliore leggibilità nel caso della riduzione del logo.

Blu: 100 % ciano + 80 % magenta
Giallo: 90 % giallo + 10 % magenta

Nero: 100 % nero (testo)

Logo in quadricromia

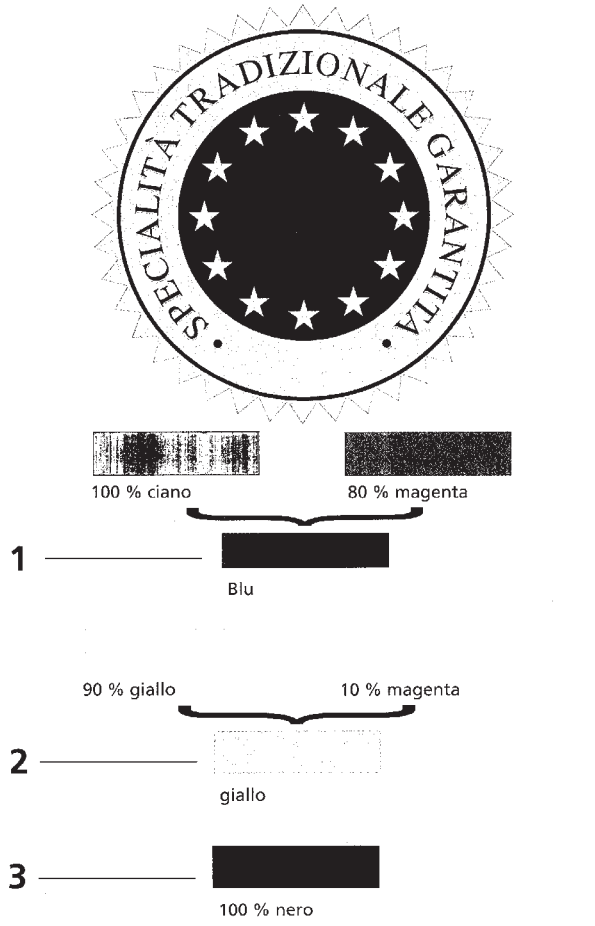

▼M1

Logo in un colore in positivo



3. Logo in un colore

Nel caso in cui alcuni prodotti utilizzino per le loro confezioni o etichette dei colori di impressione, totalmente differenti dai colori di riferimento del logo, esistono due possibilità di utilizzo.

a) In positivo

Quando sulla confezione o sull' etichetta del prodotto il colore di fondo è chiaro, utilizzare il logo in un colore positivo, nel colore più scuro di quello usato per questa confezione.

Logo in un colore in negativo



b) In negativo

Quando sulla confezione o sull'etichetta del prodotto il colore di fondo è scuro, utilizzare il logo in negativo nello stesso colore di fondo impiegato per l'etichetta.

▼M1

B. *Confronto con un colore di fondo*

In caso di utilizzazione del logo sulle confezioni o etichette, il colore giallo va a trovarsi direttamente in contatto con un qualunque colore di fondo. Per evitare le associazioni che mancherebbero di contrasto, o non sarebbero di buon gusto, dovrete utilizzare il logo con una zona di delimitazione circolare tutt'intorno.

Logo con un colore di fondo



C. *La tipografia*

La tipografia utilizzata per la menzione: TIMES ROMAN in lettere MAIUSCOLE. In caso di utilizzazione della sola scritta, il carattere può essere ridotto secondo le minime precisate nel punto E.

Times Roman (in lettere maiuscole)

ABCDEFGHIJKLMNOPQR
STUVWXYZ

▼M1



D. *Versioni linguistiche*

Utilizzerete a vostra scelta le versioni linguistiche del logo.

E. *Tassi di riduzione*

Riduzione del logo a 15 mm massimo

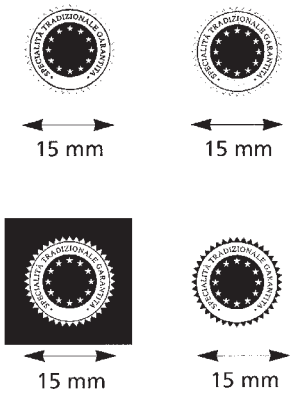

1. Sulle confezioni

Nell'utilizzare il logo sulle diverse confezioni o etichette, vi troverete a doverlo ridurre. Il tasso di riduzione massimo è di 15 mm di diametro.

Riduzione del logo a 25 mm massimo

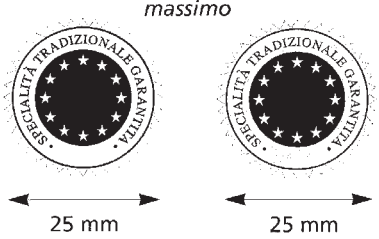

2. A seconda dei media (annunci stampa, folder, ecc.)

Per questa precisa utilizzazione il tasso di riduzione massimo del logo è fissato a 25 mm di diametro.

▼M1

F. Posizionamento del logo sulle confezioni o sulle etichette

Se utilizzate il logo è per aggiungere un plus al vostro prodotto, accordandogli un valore specifico. Il logo, dunque, deve essere immediatamente riconoscibile per il consumatore. Il riconoscimento, da parte del consumatore, di un simbolo come questo sarà più rapido e sistematico se sarà a colori.

Gli esempi precedenti di utilizzo del logo in un colore o in negativo sono stati fatti apposta per risolvere gli eventuali problemi tecnici che potreste avere e non sono dunque da preconizzare nell'ambito di un utilizzo generalizzato.

In conclusione, privilegiate un logo a colori situato leggibilmente sulla confezione o sull'etichetta, sarà di grande beneficio per il vostro prodotto.

III. UTILIZZAZIONI PARTICOLARI

A. Sui media

Per le azioni pubblicitarie (campagne stampa, affissioni, spot, audiovisivi, direct marketing, brochure, ecc.) che mirano a far conoscere il logo o promuovere un prodotto attraverso il logo, questo dovrà essere a colori.

B. Altri supporti

In caso di utilizzo del logo su un veicolo, un'insegna, una vetrina, ecc., i riferimenti colore dovranno essere il più vicino possibile ai riferimenti ufficiali.

▼M1

IV. STAMPA FOTOGRAFICA ORIGINALE

A. Selezione di due colori

DANSK

Selezione giallo



Selezione blu











▼M1

DEUTSCH

Selezione giallo



Selezione blu











▼M1

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Selezione giallo



Selezione blu











▼M1

ENGLISH

Selezione giallo



Selezione blu











▼M1

ESPAÑOL

Selezione giallo



Selezione blu











▼M1

FRANÇAIS

Selezione giallo



Selezione blu











▼M1

ITALIANO

Selezione giallo



Selezione blu











▼M1

NEDERLANDS

Selezione giallo



Selezione blu











▼M1

PORTUGUÊS

Selezione giallo



Selezione blu











▼M1

B. Selezione di tre colori

Selezione giallo



Selezione blu







▼M1

Selezione di testo nero

DANSK



DEUTSCH



ΕΛΛΗΝΙΚΑ



ENGLISH



▼M1

ESPAÑOL



FRANÇAIS



ITALIANO



NEDERLANDS



▼M1

PORTUGUÊS



C. Cornice

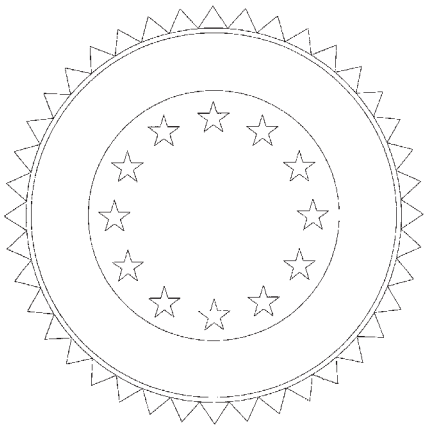

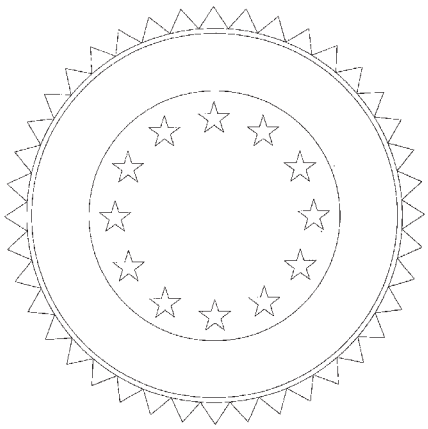

▼M1

D. Un colore in positivo

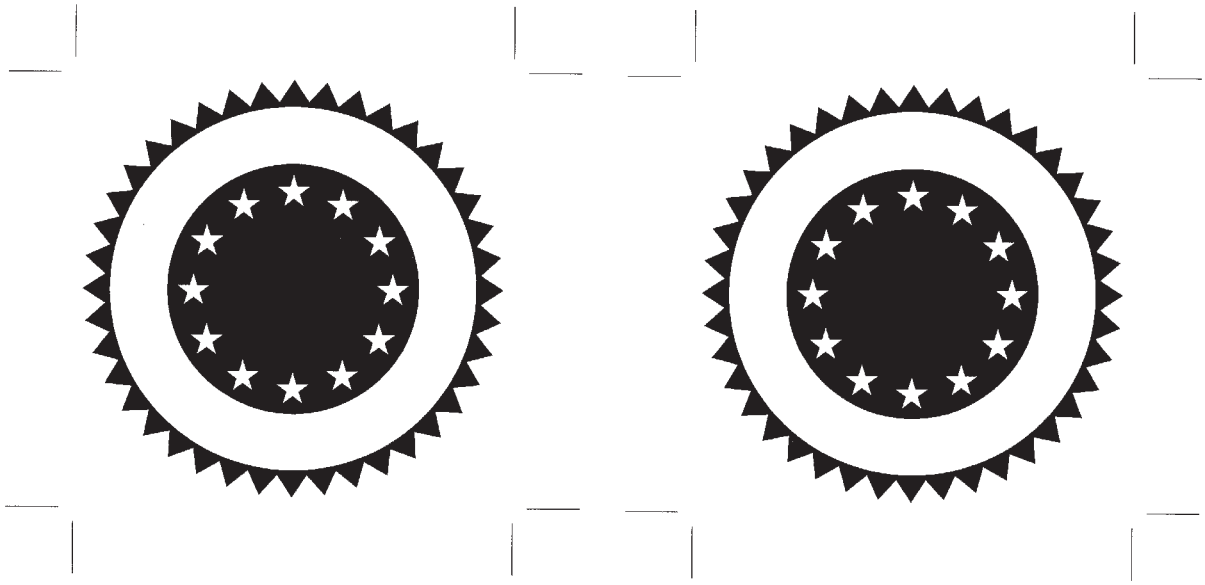

E. Un colore in negativo

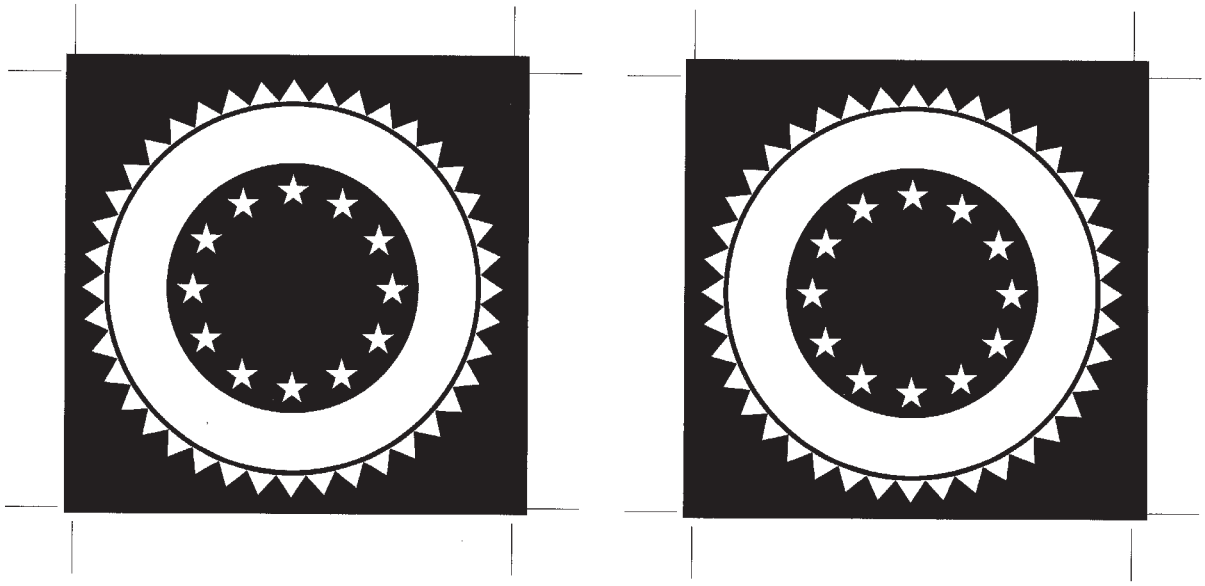

▼**M1**

F. Campioni di colori

Campioni di colore giallo
Riferimento PMS 109

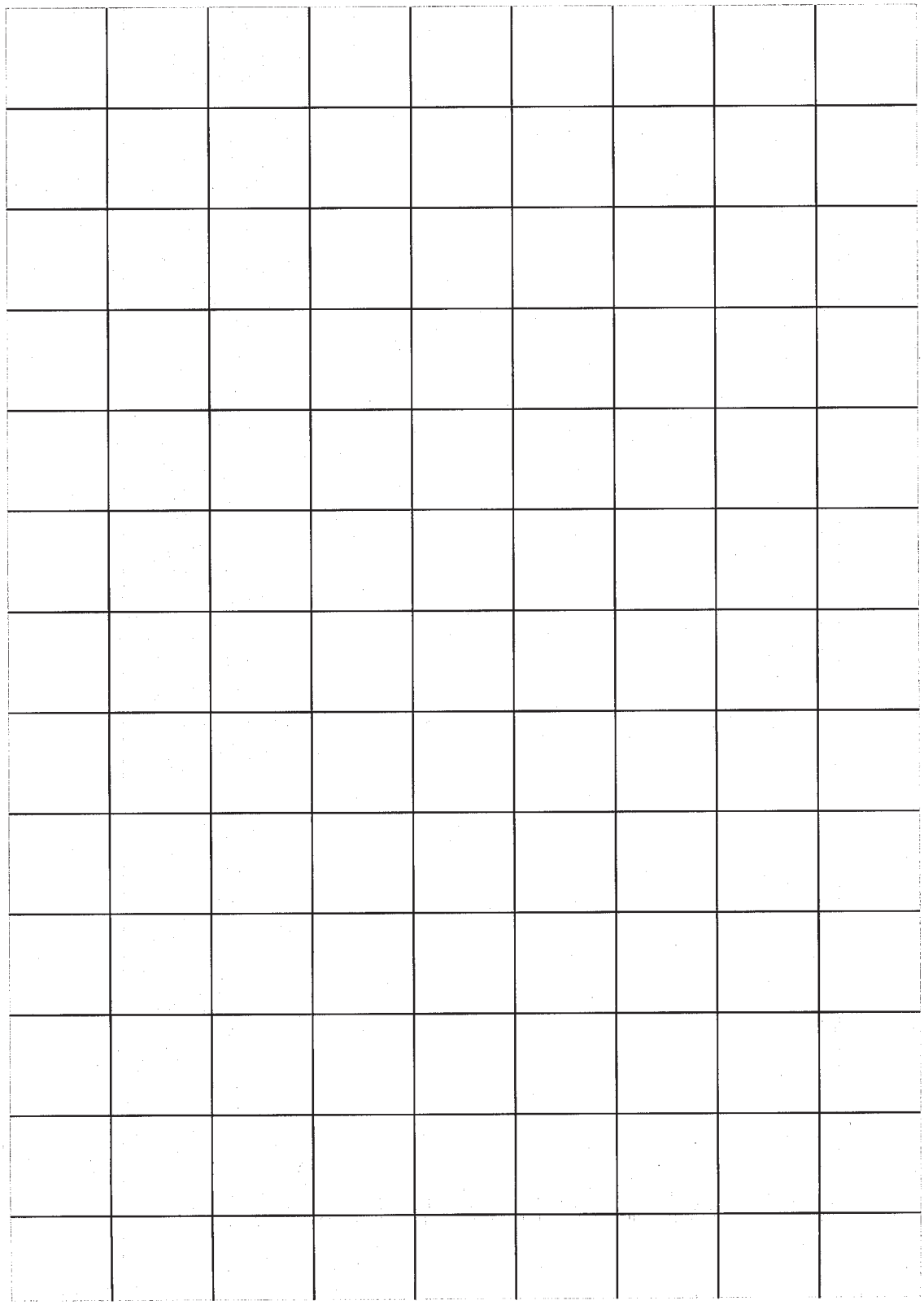

▼**M1**

Campioni di colore blu
Riferimento PMS Riflesso Blu

